

La Suprema corte sull'applicazione della circostanza di cui all'art. 219 legge fallimentare

# Bancarotta, aggravante estesa

## Entità del danno commisurata al valore dei beni sottratti

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**B**ancarotta, aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità estesa: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione, prima sezione penale, n. 28009 del 12 luglio scorso, con cui la Suprema Corte ha chiarito che l'entità del danno provocato dalla bancarotta patrimoniale, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 legge fall., va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo. La circostanza aggravante si configura infatti se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave.

**Il caso e la difesa.** Nel caso in esame l'amministratore delegato di una Srl poi fallita era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 comma 1 legge fall., che punisce, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti. Il reato era stato inoltre ritenuto aggravato dal danno di rilevante gravità ai sensi dell'art. 219 comma 1 legge fall., che testualmente prevede che nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216 (banca-rotta fraudolenta), 217 (banca-rotta semplice) e 218 (ricorso abusivo al credito) hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. L'imputato era stato assolto invece dalla fattispecie documentale. Avverso la decisione aveva proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando la mancanza e contraddittorietà della motivazione e l'erronea applicazione della suddetta aggravante del danno di rilevante gravità. Si riteneva, da un lato, che erroneamente i giudici avessero escluso che l'assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale avesse influenza sul giudizio in merito alla sussistenza

Bancarotta e aggravante	
La norma	Ai sensi dell'art. 219, primo comma, legge fall., nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà
L'entità del danno	Come osservato da Cass. pen., n. 28009/2024, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale</li> <li>• non al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo</li> <li>• e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo</li> </ul>
La circostanza aggravante	Come affermato inoltre da Cass. pen., n. 28009/2024, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., si configura se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a un fatto di bancarotta di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che complessivamente considerato sia di entità altrettanto grave</li> </ul>

della circostanza; dall'altro lato, si evidenziava l'omesso esame, in concreto e sulla base delle prove in atti, del danno patrimoniale effettivamente subito dai creditori a seguito del contestato reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa e la sua sostanziale sovrapposizione col giudizio sulla gravità del fatto di bancarotta, così da fare discendere, pressoché automaticamente, come conseguenza, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., dal solo dato numerico dell'importo distratto, prescindendo da ogni valutazione concreta del pregiudizio arrecato ai creditori. La Corte di appello avrebbe in altre parole interpretato il disposto normativo alla stregua di una circostanza aggravante di pericolo, anziché di danno.

**La valutazione della gravità del danno.** Dunque, nel pronunciarsi sul ricorso, la Cassazione ha osservato come i giudici di merito avessero ritenuto la condotta dell'imputato caratterizzata da una non trascurabile gravità oggettiva e soggettiva, sulla base della considerazione che erano stati effettuati, negli anni, copiosi finanziamenti ingiustificati in favore della società controllata, tali da determinare un fatto di bancarotta e cagionare un danno di rilevante gravità, atteso che era stato sottratto all'attivo fallimentare la somma corrispondente, con pregiudizio per il ce-

to creditorio della società fallita. Per la valutazione della gravità del danno, si era inoltre attribuito particolare rilievo, oltre che al valore dei trasferimenti, alle modalità con cui le condotte dissipative si erano realizzate e alla serialità delle elargizioni effettuate negli anni, da cui emergeva la volontà di depauperare il patrimonio della fallita e di arrecare un rilevante nocumento a tutti i titolari di crediti da soddisfarsi su di esso. Ciò osservato, la motivazione offerta dai giudici alla base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della rilevante gravità del danno del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è stata ritenuta meritevole di censura.

**La giurisprudenza di legittimità.** Sul punto, la Suprema Corte ha ricordato che la giurisprudenza consolidata di legittimità, in tema di reati fallimentari, considera che l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Cass. pen., Sez. V, n. 49642/2009), e che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., si configura se a un fatto di ban-

carotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Cass. pen., Sez. V, n. 48203/2017 e n. 12087/2000).

**La riduzione dell'attivo e il pregiudizio delle ragioni creditorie.** Ciò premesso, alla luce di tali principi a cui gli Ermellini hanno ritenuto di dar seguito, le critiche articolate nel ricorso non sono riuscite a vulnerare in modo determinante la motivazione della sentenza al vaglio. In particolare, per disattendere la doglianza relativa alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., i giudici avevano congruamente argomentato nel senso che l'entità degli immotivati trasferimenti di danaro dalla società poi fallita all'altra società aveva integrato in modo certo il danno di rilevante gravità, perché il complessivo ingiustificato travaso di risorse si era ripercosso in termini di sottrazione all'attivo fallimentare di una cospicua entità finanziaria, che aveva concretamente ridotto in modo considerevole l'attivo disponibile per la soddisfazione delle sussistenti ragioni creditorie, per come esse erano emerse nella formazione della massa passiva fallimentare. Il comportamento illecito dell'agente, univocamente indirizzato alla sottrazione degli importi corrispon-

denti alle indebite elargizioni che avevano concretato i fatti di bancarotta patrimoniale, aveva dunque cagionato il determinante emungimento della consistenza della massa attiva che avrebbe dovuto essere posta a disposizione del soddisfacimento delle ragioni creditorie all'atto del riparto dell'attivo fallimentare riducendone in modo evidente e incisivo l'entità. La contraria deduzione del ricorrente, inerente alla sostanziale irrilevanza degli effetti della bancarotta patrimoniale per essere l'attivo fallimentare comunque di importo superiore al passivo fallimentare, non si era rivelata idonea a infirmare il ragionamento opposto articolato nella sentenza impugnata, non avendone dimostrato la fallacia. In tal senso si era dimostrata priva di base sostanziale la prospettazione della inadeguatezza della sottrazione della notevole quantità di risorse enucleata dai giudici del merito a determinare un pregiudizio reale alla ragioni dei creditori, sicché era restata indimostrata la corrispondente censura rivolta ai giudici per aver inquadrato l'effetto pregiudizievole dell'accertata bancarotta patrimoniale, non alla stregua di un danno effettivo, ma alla stregua di un mero pericolo di danno per i creditori.

**La decisione della Suprema Corte.** Ad avviso della Cassazione, invero, la sottrazione di risorse causata dall'illecito perpetrato dall'imputato aveva provocato la rilevante riduzione degli elementi da destinare alla, quantomeno parziale, distribuzione dell'attivo a beneficio della compagine creditoria. I giudici avevano inoltre ritenuto che l'assoluzione a cui si era pervenuti con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale non potesse avere un rilievo così marcato da alleggerire la posizione dell'imputato fino a determinare la valutazione di insussistenza della contestata aggravante, essendosi il danno patrimoniale di rilevante gravità valutato con primario riferimento alla condotta di bancarotta fraudolenta dissipativa e ai relativi effetti. Sotto questo profilo, la censura avanzata dal difensore appariva genericamente formulata, giacché essa si profilava inidonea a offrire specifiche argomentazioni volte a spiegare la compatibilità con l'accertato e importante pregiudizio derivante alla massa dai creditori dalle acclamate condotte dissipative. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.